REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE				
VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;			
VISTO	l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;			
VISTO	l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;			
VISTA	1'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;			
VISTO	l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;			
VISTA	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;			
VISTO	l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;			
VISTA	la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;			
VISTA	la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;			
VISTA	la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;			
VISTO	l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di			
	collocamento in quiescenza anticipato;			
VISTA	l'istanza del 23/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 28/09/2015 al n. 124811, con la quale il Sig. Iachelli Francesco, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 01/12/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e			
VISTA	chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015; la nota prot. n. 7931 del 18/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che il Sig. Iachelli Francesco ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/11/2019;			
VISTA	la nota prot. n. 11825 del 14/03/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;			
VISTA	la nota prot. n. 92767 del 13/08/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/12/2019;			
VISTO	il DA n. 837 del 22/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 12/03/1987, reg. n. 6, fgl. n. 280, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di assistente tecnico agrario;			
VISTO	il DDS n. 1629 del 05/04/2013 con il quale al Sig. Iachelli Francesco sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5 e mesi 6;			
VISTO	il DDG n. 4619 del 28/04/2004 con il quale il Sig. Iachelli Francesco, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;			
VISTO	lo stato matricolare della Regione Siciliana;			
	TO 1-11 6:- 1-11 11: The second of the secon			

CONSIDERATO che il Sig. Iachelli Francesco a decorrere dal 30/11/2019 vanta l'anzianità contributiva di

seguito descritta:

The state of the s	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/11/2019	34	6	0.1
Periodo riconosciuto (DDS n. 1629 del 05/04/2013)	5	6	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	0	0

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/12/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Iachelli Francesco, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 2 8 0TT. 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 ad interim F.to

originale agli atti d'ufficio